

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|--|
| Num. Delibera: 41 Data: 30/04/2019 | Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO |
| | |

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di aprile alle ore 21:10, PRESSO LA "SALA ISOTTA", sita a CORIANO in PIAZZETTA SALVONI, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| ROSA PRIMIANO | P | MAZZOTTI LORIS | P |
| SPINELLI DOMENICA | P | FABBRI GIANLUCA | P |
| UGOLINI GIANLUCA | P | PECCI ANNA | P |
| BIANCHI ROBERTO | P | LEONARDI ALESSANDRO | A |
| SANTONI GIULIA | P | INNOCENTINI ENRICA | P |
| PAZZAGLIA ANNA | P | PAOLUCCI CRISTIAN | P |
| CODECÀ GAIA CECILIA | P | TALACCI ROBERTA | P |
| ALUIGI STEFANO | P | MORETTA STEFANO | P |
| BOSCHETTI BEATRICE | P | | |

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: , , .

La seduta è ordinaria.

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- Il Comune di Coriano ha approvato con deliberazione di C.C. n. 84 del 21.12.2015 il “*Regolamento comunale di gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio*”, in attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale approvato con DLgs. n. 152/2006;

Considerato che

- Le modifiche legislative intervenute successivamente all’approvazione del suddetto Regolamento e le modifiche apportate alla gestione del servizio richiedono l’adozione di un nuovo Regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio;

Visti:

- la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 3 febbraio 2014 – *Adozione della proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell'art. 199 del D.lgs 152 del 2006*” che prevede come obiettivo di piano un livello di raccolta differenziata complessiva pari ad almeno il 70% del rifiuto urbano prodotto;
- la Legge Regionale del 5 Ottobre 2015 n. 16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)” che prevede tra gli obiettivi raccolta differenziata al 73%, riduzione del 25% della produzione pro-capite di rifiuti, riciclaggio al 70%, contenimento delle discariche e autosufficienza regionale;

Richiamati :

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto D.P.R. 445/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. 82-2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale);

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto che con decreto del Sindaco n. 13 del 29/03/2019, è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell’Area Servizio Urbanistica ed Edilizia;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ugo Castelli, Responsabile dell'Area Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Coriano;

Visto D. Lgs n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e s.m.i.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Tutti ciò premesso,

PROPONE

1. Di approvare la proposta di "Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio" qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
3. Di revocare il Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 84 del 21.12.2015 e ogni altra disposizione in contrasto con il Regolamento allegato al presente provvedimento;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 39 del D. Lg.vo 14/03/2013, n. 33 il presente atto, una volta approvato, verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente";
6. Di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art. 23 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello: Provvedimenti, sotto sezione di secondo livello:- Regolamenti Comunali;
7. Di provvedere alla pubblicazione sull'albo pretorio istituzionale per giorni numero (15) quindici consecutivi ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
8. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, motivazione: rendere subito operativo il regolamento.

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21,10

Presenti in aula n. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/04/2019;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 23/04/2019 dal Responsabile Area Servizio Urbanistica –Edilizia Privata Dott. Ugo Castelli;
- L'Assessore Pazzaglia presenta un emendamento (nota prot. 8866 del 30.04.2019) ed illustra la proposta in discussione;

Seguono gli interventi dei Consiglieri del Consigliere Paolucci e del Sindaco;

- Dato atto che la verbalizzazione integrale degli interventi risulta da registrazione digitale depositata agli atti del Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 4 (Innocentini, Moretta, Paolucci, Talacci)
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 12

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, l'emendamento nota prot. 8866 del 30.04.2019 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 4 (Innocentini, Moretta, Paolucci, Talacci)
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 12

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione così come emendata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che : *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 4 (Innocentini,Moretta,Paolucci,Talacci)
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 12

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità dell'emendamento nota prot. 8866 del 30.04.2019;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che : *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 4 (Innocentini,Moretta,Paolucci,Talacci)
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 12

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio” (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006).



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Sommario

| | |
|---|----|
| “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio” (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006). | 1 |
| Sommario | 2 |
| TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 1 Premessa | 4 |
| Art. 2 Oggetto del Regolamento | 4 |
| Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati | 4 |
| Art. 4 Principi generali | 5 |
| Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione | 5 |
| TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI | 5 |
| Art. 6 Definizioni | 5 |
| Art. 7 Classificazione dei rifiuti | 7 |
| TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI | 9 |
| Art. 8 Criteri di assimilazione | 9 |
| Art. 9 Esclusioni | 10 |
| Art. 10 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi | 11 |
| TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA | 11 |
| Art. 11 Sistemi di raccolta | 11 |
| Art. 12 Disposizioni generali relative alle operazioni di raccolta | 11 |
| ART. 13 – Rifiuti recuperabili | 12 |
| ART. 14 – Altri rifiuti recuperabili | 12 |
| ART. 15 – Rifiuti organici (F.O.R.S.U.) | 13 |
| ART. 16 – Rifiuti ingombranti | 14 |
| ART. 17 – Rifiuti urbani pericolosi e rifiuti urbani assimilati particolari | 14 |
| ART. 18 – Rifiuti cimiteriali | 16 |
| ART. 19 – Rifiuti indifferenziati | 17 |
| ART. 20 – Disposizioni e divieti per gli utenti | 17 |
| ART. 21 – Norme per il posizionamento dei contenitori | 18 |
| ART. 22 – Lavaggio e disinfezione dei contenitori | 20 |
| ART. 23 – Raccolta rifiuti Porta a Porta | 20 |
| ART. 24 – Raccolte differenziate sperimentali per fini conoscitivi | 21 |
| ART. 25 - Trasporto | 20 |
| ART. 26 – Pesatura dei rifiuti | 21 |
| ART. 27 – Trattamento, recupero e smaltimento | 21 |
| TITOLO 5: ECOCENTRI | 21 |
| Art. 28. Centri di Raccolta comunali | 21 |
| Art. 29 Modalità di accesso e apertura dei Centri di Raccolta | 21 |
| Art. 30 Rifiuti ammessi ai Centri di Raccolta | 22 |
| Art. 31 Obblighi del Gestore del servizio | 22 |
| Art. 32 Obblighi dell’utente del Centro di Raccolta | 23 |
| TITOLO 6: MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO | 23 |
| CAPO I: NORME GENERALI | 23 |
| Art. 33 Divieti e obblighi generali | 23 |
| Art. 34 Divieti e obblighi specifici | 23 |
| CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 24 |
| Art. 35 Norme generali | 24 |
| Art. 36 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico | 24 |
| Art. 37 Obblighi e divieti per l’utente | 24 |
| TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO | 25 |
| Art. 38 Ambito di attività | 25 |
| Art. 39 Frequenza e modalità del servizio | 25 |
| Art. 40 Lavaggio stradale | 26 |



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

| | |
|--|----|
| Art. 41 Volantinaggio | 26 |
| Art. 42 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti | 26 |
| Art. 43 Animali | 26 |
| Art. 44 Rifiuti inerti | 26 |
| Art. 45 Fabbricati ed aree scoperte | 26 |
| Art. 46 Mercati | 27 |
| Art. 47 Esercizi stagionali, piscine e campeggi | 27 |
| Art. 48 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti | 27 |
| Art. 49 Manifestazioni pubbliche | 28 |
| Art. 50 Cave e cantieri | 28 |
| TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE | 30 |
| Art. 51 Soggetti | 30 |
| TITOLO 9: - SANZIONI, PENALITA E DISPOSIZIONI FINALI | 31 |
| ART. 52 – Sanzioni per gli utenti | 31 |
| Art. 53 Organi di vigilanza e controllo | 31 |
| ART. 54 – Penalità per il Gestore | 31 |
| ART. 55 – Norme transitorie e finali | 31 |
| ALLEGATI | 31 |
| A Elenco Sanzioni Amministrative Utenti | 31 |
| B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – ELENCO CER ... | 31 |



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti ancorché se espletato in forma associata con due o più comuni mediante apposito accordo di cooperazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; g. la vigilanza ambientale.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizi e, in caso di servizio gestito in forma associata con due o più comuni, a quanto disposto dall'accordo di cooperazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e degli incentivi ed agevolazioni sulla tariffa.
4. Organi di vigilanza e controllo e sanzioni.

Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 4 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
 - b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 6 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. *Produttore*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- e. *Raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f. *Raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g. *Smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- h. *Recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- i. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- m. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione;
- n. *Rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- o. *Autocompostaggio (o compostaggio domestico)*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- p. *Centro di raccolta*: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

q. *Spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

a. *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore o detentore;

b. *Isola/Piazzola ecologica*: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;

c. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;

d. *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);

e. *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;

f. *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 7 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Sono *rifiuti urbani*:

a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

i. *Frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;

ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;

iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;

iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (Cer 200301);

v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2014 (contrassegnati con "*");

vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;

vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria (e qualsiasi apparecchio che utilizza elettricità per funzionare).



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;

c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;

d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;

f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Sono *rifiuti speciali*:

a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c. I rifiuti da lavorazioni industriali;

d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. I rifiuti da attività commerciali;

f. I rifiuti da attività di servizio;

g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;

4. Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006, contrassegnati con “*”.

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8 Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;

b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;

c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;

d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:

i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
- v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;
- e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- f. rifiuti prodotti presso attività industriali all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. Si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui ai commi precedenti, fino ad una soglia quantitativa di produzione complessiva annua, al di sopra del quale detti rifiuti non sono assimilati agli urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a
- $$X = 2 \text{ kd} * \text{superficie}$$
- dove per superficie si intende la superficie posseduta o detenuta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva, fissato in conformità col metodo normalizzato di cui al DPR 27/04/99 n. 158. Il limite quantitativo di assimilazione può essere superato se la maggior produzione è specificata in apposita richiesta presentata in forma scritta dal produttore e a patto che il Gestore ne autorizzi il conferimento, avendo adottato le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
5. I rifiuti vegetali (CER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali prodotti dalle imprese di manutenzione del verde a seguito dell'attività effettuata su aree pubbliche o private del Comune di Coriano, purché conferiti presso i Centri di Raccolta secondo le modalità specificate nel Regolamento per la gestione dei Centri di Raccolta, non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi previsti al precedente comma 1 lettera b).



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

6. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso i Centri di Raccolta dell'Ambito Provinciale, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) del presente regolamento, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni ubicate nel Comune, purché rispettino le seguenti condizioni:

a) siano classificati con codice:

CER 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 del codice CER;

b) siano conferiti in quantità non superiore a un metro cubo/anno per unità immobiliare.

7. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all'art. 8 comma 3 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi *dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003*:

1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;

4) la spazzatura;

5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi *dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003*, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui *all'art. 11, comma 1, lettera c) di detto decreto*. Qualora non sia possibile lo smaltimento, per incenerimento o in discarica, all'interno dell'Ambito Regionale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 9 Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani (PCB / PCT);

b. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.

c. siano classificati come pericolosi.

2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali: a. rifiuti costituiti da pneumatici;

b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;

c. rifiuti di imballaggi terziari;

d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 10 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
2. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Gestore del Servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione tra le parti, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 11 Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente presso il luogo di produzione;
 - b. *Raccolta con contenitori stradali*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche;
 - c. *Raccolta presso Centri di raccolta*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti;
 - d. *Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*.
 - e. *Raccolta porta a porta condominiale*: raccolta che può prevedere il prelievo dei rifiuti conferiti a cura dell'utente in appositi contenitori rigidi ad uso esclusivo del condominio;
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.
3. Le attrezzature utilizzabili per il conferimento dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera a, sono fornite dal Gestore del servizio.

Art. 12 Disposizioni generali relative alle operazioni di raccolta

1. Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono svolte dal Gestore in modo da interagire al meglio con il contesto urbano. A tal fine il Gestore deve:
 - a) utilizzare mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
 - b) scegliere gli orari di esecuzione dell'attività in modo da produrre il minimo disturbo, compatibilmente con le necessità del servizio;
 - c) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;
 - d) consultarsi con i servizi comunali ambientali e di Polizia Municipale;
 - e) assicurare il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori stradali.
- I contenitori per la raccolta porta a porta sono forniti in comodato d'uso gratuito, il Gestore ha il compito di sostituirli in caso di rottura per usura.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

2. L'organizzazione del servizio di raccolta tramite Centri di Raccolta deve consentire la possibilità da parte degli utenti di conferire i rifiuti in qualsiasi Centro di Raccolta ovunque ubicato nell'Ambito.

3. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche dei rifiuti, dalle modalità di trattamento e smaltimento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per ogni singola frazione di rifiuti raccolta sono specificate nella Convenzione.

ART. 13 – Rifiuti recuperabili

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati recuperabili di:

- a) carta e cartone: riviste, buste, libri, opuscoli, cartone ondulato, fustellati di cartone, scatole, scatoloni, ecc.;
- b) vetro: contenitori, bottiglie, vetro di scarto, frammenti di vetro, rottami di vetro sia bianco che colorato, ecc.;
- c) plastica: bottiglie, flaconi, sacchetti, contenitori, ecc.;
- d) acciaio e alluminio: lattine, scatolette, ecc..

2. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente su tutto il territorio dell'Ambito, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:

- a) raccolta mono o multimateriale con contenitori stradali oppure porta a porta;
- b) raccolta mono o multimateriale presso specifiche attività produttive;
- c) raccolta mono o multimateriale presso stazioni ecologiche di base o Centri di Raccolta.

3. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto degli standard di gestione stabiliti dall'Ambito per le diverse tipizzazioni di zone, definite in base alla densità abitativa, all'indice di presenza di attività produttive e all'eventuale affluenza turistica. Gli standard di gestione sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare:

- a) il numero di residenti serviti per punto raccolta;
- b) le frequenze di raccolta;
- c) le ore/settimana di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta;
- d) la percentuale minima di rifiuti da raccogliere per singola filiera merceologica, in rapporto alla quantità totale dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

4. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente articolo sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione.

ART. 14 – Altri rifiuti recuperabili

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti che per caratteristiche quali quantitative e per condizioni di mercato sono suscettibili di recupero o per le quali vi siano o si creino condizioni tali da giustificare in termini ambientali ed economici una raccolta separata.

In particolare presso i Centri di Raccolta, oltre alle frazioni di rifiuti già indicate negli altri articoli del presente regolamento, viene effettuata la raccolta differenziata, a titolo esemplificativo, dei seguenti rifiuti:

- a) materiali ferrosi;
- b) legno non trattato quali cassette, assi, ecc.;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- c) abiti e indumenti usati;
 - d) toner, cartucce e nastri da stampanti, non contenenti sostanze pericolose;
 - e) pneumatici;
 - f) rifiuti inerti
 - g) oli alimentari
2. Le frazioni di rifiuti urbani e assimilati conferibili presso i Centri di Raccolta, nonché le relative modalità di gestione e conferimento, sono specificate nel Regolamento per la gestione dei Centri di Raccolta.
3. Le modalità di raccolta delle frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono precisate nella Convenzione.

ART. 15 – Rifiuti organici (F.O.R.S.U.)

1. Al fine di favorire la produzione di compost di qualità e di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati, il Gestore effettua la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti.
2. Sono oggetto della raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico i rifiuti organici urbani e assimilati generati da:
- a) attività di cucina delle utenze domestiche;
 - b) attività di ristorazione quali ristoranti, alberghi, bar, ecc.;
 - c) attività commerciali quali ortofrutta, ecc.;
 - d) industrie produttrici di residui organici omogenei (trasformazione di prodotti alimentari);
 - e) mercati (ortofrutticoli, rionali, floreali);
 - f) mense e comunità (convitti, collegi, caserme, ristorazione collettiva);
 - g) sfalci, potature e fogliame (rifiuti verdi) di aree pubbliche e private quali parchi, giardini, aiuole, orti, aree piantumate di pertinenza di edifici, ecc..
3. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente su tutto il territorio dell'Ambito utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
- a) raccolta con contenitori stradali o porta a porta con bio-pattumiera;
 - b) raccolta specifica presso attività produttive e di servizio;
 - c) raccolta a domicilio su chiamata (considerevoli quantità di rifiuti verdi);
 - d) raccolta presso stazioni ecologiche di base o Centri di Raccolta (solo per i rifiuti previsti al comma 2, punto g).
4. Il Gestore promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e distribuendo gratuitamente alle utenze domestiche che ne fanno richiesta adeguate compostiere con le relative istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze domestiche che dispongono di adeguate aree dove porre la compostiera e utilizzare il compost prodotto. In analogia, il Gestore promuove con le stesse finalità le attività di auto-compostaggio così detto in fossa/concimaia (cumulo, letamaia, ecc.).
5. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto degli standard di gestione stabiliti dall'Agenzia per le diverse tipizzazioni di zone, definite in base alla densità abitativa, all'indice di presenza di attività produttive e all'eventuale affluenza turistica. Gli standard gestionali sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare:
- a) il numero di residenti serviti per punto raccolta (rifiuti verdi);
 - b) la distanza massima da coprire dall'utente;
 - c) le frequenze di raccolta;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- d) le ore/settimana di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta;
 - e) il periodo massimo dalla richiesta dell'utente entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio (rifiuti verdi);
 - f) la percentuale minima di F.O.R.S.U. da raccogliere in rapporto alla quantità totale dei rifiuti urbani e assimilati.
7. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente articolo sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione.
8. I rifiuti verdi provenienti da manutenzione di aree verdi di proprietà comunale, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, devono essere conferiti dal soggetto che effettua la manutenzione direttamente ai Centri di Raccolta.

ART. 16 – Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti urbani e assimilati ingombranti, quali mobilio, beni di arredamento o altri beni, ad esclusione di quelli disciplinati dal *D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014* (RAEE), sono raccolti separatamente dal Gestore su tutto il territorio dell'ATO, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
- a) raccolta a domicilio su chiamata;
 - b) raccolta presso Centri di Raccolta.
2. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità e degli standard gestionali stabiliti dall'Agazia e riportati nella Convenzione, che definiscono in particolare:
- a) il periodo massimo dalla richiesta dell'utente entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio;
 - b) le ore/settimana di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta.

ART. 17 – Rifiuti urbani pericolosi e rifiuti urbani assimilati particolari

1. I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica, in ottemperanza a quanto disposto *dall'art. 198 comma 2 lett. d) del D.lgs. 152/2006*, e i rifiuti urbani e assimilati aventi caratteristiche per le quali occorre adottare particolari cautele, specificati ai commi da 2 a 9 del presente articolo, vanno conferiti separatamente.
2. **Batterie e pile.** La raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui al successivo comma 3) viene effettuata sia mediante appositi contenitori che sono distribuiti presso punti con una buona capacità di intercettazione (scuole, negozi di foto-ottica, supermercati, zone di passaggio ad alta frequenza, ecc.) sia presso i Centri di Raccolta. La raccolta differenziata di questi rifiuti ha le seguenti caratteristiche:
- a) i punti di raccolta individuati devono essere serviti da contenitori di capienza variabile in funzione delle esigenze;
 - b) lo svuotamento dei contenitori deve essere effettuato con adeguata cadenza e comunque almeno bimensile e con mezzi idonei ed autorizzati;
 - c) il materiale raccolto può essere temporaneamente stoccato in un apposito spazio presso impianti regolarmente autorizzati in attesa dello smaltimento o recupero definitivo.
3. **Batterie per autotrazione.** Per la raccolta e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, a livello nazionale è stato istituito un apposito consorzio obbligatorio (COBAT). Le batterie ad uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnate, qualora sia possibile, ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova batteria ovvero, qualora ciò non sia possibile, devono essere conferite presso i Centri di Raccolta.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

4. **Medicinali e farmaci scaduti.** La raccolta dei farmaci scaduti e delle confezioni parzialmente usate viene effettuata presso tutte le farmacie del territorio comunale tramite gli appositi contenitori ivi posizionati e presso i Centri di Raccolta. I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere interamente chiusi;
- b) essere inaccessibili alle persone;
- c) avere una bocca speciale per l'immissione dei farmaci tale da non consentire l'asporto del contenuto.

La frequenza dello svuotamento deve essere adeguata ai quantitativi conferiti e comunque almeno bimensile. Il servizio è rivolto alle utenze domestiche e non ai gestori delle farmacie che devono provvedere autonomamente a smaltire gli stock di medicinali scaduti o non commerciabili.

5. **Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).** Ai sensi del *D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014*, i RAEE provenienti dai nuclei domestici (RAEE originati dai nuclei domestici e RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici) devono essere consegnati dal detentore finale ad un distributore contestualmente all'acquisto di un apparecchiatura di tipologia equivalente; i RAEE di piccolissime dimensioni (RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm) provenienti dai nuclei domestici possono essere conferiti dagli utilizzatori finali ad un distributore, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Qualora tali consegne a titolo gratuito non siano possibili, i RAEE provenienti dai nuclei domestici devono essere conferiti presso i Centri di Raccolta o raccolti a domicilio su chiamata. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i rifiuti di cui all'*art. 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014*, quali, a titolo esemplificativo:

- a) frigoriferi, congelatori e surgelatori;
- b) televisori ed apparecchi audiovisivi in genere;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;
- f) apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da quelle di cui alle lettere precedenti.

6. **Oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali.** Chiunque detiene, in ragione della propria attività, oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali esausti è obbligato a conferirli al relativo Consorzio obbligatorio nazionale direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Piccole quantità provenienti da uso domestico possono essere conferite presso i Centri di Raccolta oppure, chiusi in imballi sigillati, in appositi contenitori installati in zone pubbliche dedicati alla raccolta degli oli alimentari esausti.

7. **Toner, cartucce e nastri da stampanti, contenenti sostanze pericolose.** Il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferite presso i Centri di Raccolta.

8. **Altri rifiuti urbani pericolosi di origine domestica.** Sono oggetto di raccolta differenziata i seguenti rifiuti urbani pericolosi di origine domestica:

- a) solventi;
- b) acidi;
- c) sostanze alcaline;
- d) prodotti fotochimici;
- e) pesticidi;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- f) tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- g) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- h) detergenti contenenti sostanze pericolose;
- i) legno contenente sostanze pericolose.

Questi rifiuti devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori presso i Centri di Raccolta.

9. Rifiuti contenenti cemento-amianto. Chi intende disfarsi di beni in cemento-amianto deve di norma rivolgersi a ditte autorizzate a svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto.

In caso di lavori presso utenze domestiche da cui derivano modeste quantità di rifiuti contenenti cemento-amianto, il privato cittadino può provvedere direttamente alla rimozione previa comunicazione all'ASL competente per le opportune indicazioni tecniche.

ART. 18 – Rifiuti cimiteriali

254 Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i seguenti rifiuti urbani costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, ovvero sono smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani o avviati al recupero.

3. Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i seguenti rifiuti:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

4. I rifiuti individuati al punto 1) del comma precedente, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del *D.lgs. 152/2006*, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

184 I rifiuti di cui al comma 3, nonché i rifiuti provenienti da attività ed aree cimiteriali di cui *all'art. 184 lettere b), c) ed e) del D.lgs. 152/2006*, a titolo esemplificativo sfalci, potature, fiori e piante, corone, ceri, pulizie dei viali, di aree di sosta e strutture, rifiuti provenienti da uffici o magazzini annessi, sono gestiti come gli altri rifiuti urbani.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 19 – Rifiuti indifferenziati

1. I rifiuti urbani e assimilati che non sono intercettati dalle raccolte differenziate, sono raccolti in modo indifferenziato. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati su tutto il territorio del Comune, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:

- a) raccolta con cassonetti o altri contenitori stradali;
- b) raccolta porta a porta;
- c) raccolta presso stazioni ecologiche di base;

2. I contenitori stradali e del porta a porta devono:

- a) essere muniti di apertura a pedale del coperchio o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;
- b) essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscano una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed una facile disinfezione;
- c) essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza.

3. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità indicate, per le diverse zone, nella Convenzione. Gli standard gestionali sono stabiliti da Atersir per le diverse tipizzazioni di zone, in base alla densità abitativa, all'indice di presenza di attività produttive e all'eventuale affluenza turistica. Gli standard gestionali sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare:

- a) la frequenza di raccolta;
- b) la distanza massima da coprire dall'utente per conferire i rifiuti ai contenitori stradali;
- c) le ore/settimana di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta.

ART. 20 – Disposizioni e divieti per gli utenti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è effettuato dal produttore nel rispetto del presente regolamento, nonché secondo modalità stabilite dal Gestore conformemente alla Convenzione e per quanto di competenza dal Comune.

2. Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo principi di responsabilità e di cooperazione, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal Piano di Ambito e dal Piano Regionale e di perseguire una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici ma soprattutto ambientali.

3. Per il corretto svolgimento del servizio pubblico, gli utenti devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:

a) nelle raccolte mediante contenitori stradali e/o stazioni ecologiche di base si fa:

- 1) divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede;
- 2) divieto di introdurre nei contenitori materiali difforni da quelli espressamente indicati;
- 3) divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- 4) divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- 5) divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- 6) obbligo di introdurre nei contenitori stradali i rifiuti indifferenziati solo se contenuti in appositi involucri protettivi;
- 7) obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;

b) nelle raccolte mediante i Centri di Raccolta si fa:

- 1) divieto di accedere al Centro fuori dagli orari di esercizio agli utenti;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- 2) divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali;
 - 3) divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dal Centro o nei pressi dell'ingresso;
 - 4) divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti;
 - 5) obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del Centro e di attenersi alle indicazioni di comportamento impartite dagli addetti;
- c) nelle raccolte domiciliari su richiesta si fa:
- 1) divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
 - 2) obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
 - 3) obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume degli ingombranti;
- d) nelle raccolte porta a porta si fa:
- 1) divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
 - 2) obbligo di proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta;
 - 3) obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
 - 4) obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;
- e) in generale si fa:
- 1) divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - 2) divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
 - 3) divieto di incendiare rifiuti sia in area pubblica che privata;
 - 4) divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo quanto previsto *dall'art. 187 comma 2 del D.lgs. 152/2006*;
 - 5) obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

ART. 21 – Norme per il posizionamento dei contenitori stradali.

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore in accordo con gli uffici comunali, nel rispetto del Codice della Strada. I contenitori devono esporre il logo regionale per le raccolte differenziate e la chiara definizione dei rifiuti che possono esservi conferiti.
2. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell'allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
3. Dove possibile e nel rispetto degli standard gestionali definiti nella Convenzione, per la collocazione dei contenitori deve essere favorita la scelta delle aree che permettono il raggruppamento dei vari contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata che indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati (ecopunto).
5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, i relativi progetti



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

devono obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore. In assenza del parere obbligatorio l'ufficio comunale competente è tenuto a sospendere il procedimento relativo all'approvazione del progetto e a richiedere l'integrazione della documentazione mancante.

Qualora il Gestore effettui la dislocazione dei contenitori e la relativa attività di raccolta in aree costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata non ancora trasferite al patrimonio comunale, il proprietario delle aree deve impegnarsi ad autorizzare l'accesso ed esonerare il Gestore da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.

ART. 22 – Lavaggio e disinfezione dei contenitori stradali

1. Al fine di evitare rischi igienico-sanitari il Gestore effettua le operazioni di lavaggio interno, lavaggio esterno e di disinfezione dei vari tipi di contenitori stradali installati sul territorio utilizzando automezzi appositamente attrezzati. Le frequenze di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono indicate nella Convenzione in relazione alle tipologie di rifiuti raccolti ed alla stagionalità.
2. Il Gestore assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno dei contenitori.

ART. 23 – Raccolta rifiuti Porta a Porta

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 11 del presente Regolamento, devono essere tenuti all'interno della proprietà o all'interno della recinzione posizionandoli, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento.
2. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro una distanza di almeno metri 2 da passi carrai e/o accessi carrai di immobili ponendo attenzione alla garanzia delle condizioni di visibilità per l'entrata/uscita dei mezzi dalle proprietà private;
 - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
 - c. i contenitori dovranno essere posizionati, ai sensi art. 899 c.c., all'interno delle proprietà private ad una distanza non inferiore a ml. 2,00 dai confini di proprietà;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- d. i contenitori per rifiuti dovranno essere adeguatamente protetti dalle intemperie per preservarne l'uso ed i danneggiamenti e per evitare l'emanazione di odori sgradevoli;
- e. i contenitori dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati a cura e spese dell'utente con maggior frequenza nel periodo primaverile/estivo;
- 4. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
- 5. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
- 6. E' vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.
- 7. Le nuove utenze domestiche hanno l'obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori assegnati per il conferimento dei rifiuti presso il deposito del Gestore del servizio. Qualora un utente ritenga di non produrre alcune tipologie di rifiuto provvederà ad informare il gestore e potrà non ritirare il relativo contenitore.
- 8. A ciascuna utenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo, sarà assegnata la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti compreso il contenitore per la frazione organica.
- 9. Per le utenze che non provvederanno tempestivamente al ritiro dei contenitori assegnati, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, da presentarsi secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento comunale di applicazione della Tariffa a corrispettivo, sarà attivata d'ufficio, da parte del Gestore del servizio, la consegna a domicilio con l'addebito delle spese relative.
- 10. Per le utenze non domestiche il Gestore del servizio provvederà a fornire e consegnare presso la sede dell'attività i contenitori necessari, secondo le specifiche esigenze, tenuto conto di quanto stabilito nella delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

ART. 24 – Raccolte differenziate sperimentali per fini conoscitivi

- 1. In accordo tra Atersir, Comune e Gestore possono essere attivate particolari modalità sperimentali di raccolta differenziata, finalizzate all'incremento del recupero di materiali e/o energia.
- 2. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate da Atersir.

ART. 25 - Trasporto

- 1. Il Gestore effettua la raccolta e il trasporto dei rifiuti utilizzando automezzi in possesso di attestata idoneità tecnica di cui *all'art. 15 comma 3 lettera a) del D.M. n° 120 del 3 giugno 2014*. Le modalità di redazione ed i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, sono quelli stabiliti con *Deliberazione prot. n° 006/CN/ALBO del 9 settembre 2014* del Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
- 2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono rispettare le norme sulla circolazione vigenti nel Comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila ecc.).

ART. 26 – Pesatura dei rifiuti

1. Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per ogni singola tipologia di rifiuto al momento del conferimento da parte del Gestore presso gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento.
2. Il Gestore è tenuto a verificare che gli strumenti di pesatura siano tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure. La frequenza di taratura è stabilita in base a quanto raccomandato dal fabbricante, dalle normative di riferimento ed in base alle modalità di impiego dello strumento ed ai risultati delle precedenti tarature.
3. Al fine di assicurare la conformità delle apparecchiature utilizzate per la pesatura dei rifiuti, per ogni singolo strumento utilizzato il Gestore deve riportare in apposita documentazione l'ubicazione, le modalità di taratura, i limiti di accettabilità, la frequenza di verifica e la registrazione delle operazioni di taratura e controllo effettuate.

ART. 27 – Trattamento, recupero e smaltimento

1. Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviene in impianti autorizzati secondo le modalità, gli indirizzi e i criteri stabiliti dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA

Art. 28. Centri di Raccolta comunali

1. I Centri di Raccolta rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati i centri di raccolta.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Comune adotta apposito regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta.
4. Rientrano in tale titolo i centri di raccolta consortili messi a disposizione del Gestore del servizio che abbiano attivato una modalità tale da identificare il produttore che conferisce il rifiuto.

Art. 29 Modalità di accesso e apertura dei Centri di Raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso i centri di raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore e del Gestore del servizio.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire degli i centri di raccolta.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti nel Regolamento del centro di raccolta.
4. Il Gestore ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 3, previa



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

comunicazione al Comune e ad ATESIR. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso dei centri di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 30 Rifiuti ammessi ai Centri di Raccolta

Le tipologie dei rifiuti potenzialmente conferibili nei centri di Raccolta sono quelle comprese e definite nell'allegato 1 par. 4 del D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.

Non sono previsti limiti di conferimento salvo quanto espressamente previsto nel presente Regolamento.

Tipologia e quantità conferibili potranno differenziarsi in ragione delle caratteristiche strutturali di ogni singolo centro di raccolta.

Il Gestore è tenuto in questo a comunicare ed ad esporre presso ogni centro di raccolta l'elenco delle tipologie effettivamente conferibili nonché i limiti gestionali per conferimento eventualmente adottati.

Per i rifiuti non assimilati a rifiuto urbano il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso i centri di raccolta del Comune di Coriano, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettera b) del Decreto legislativo 152/2006, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni ubicate nel Comune, purché siano conferiti in quantità non superiore a **1 mc/anno/cantiere** e rientrino nel seguente elenco:

- CER 17 01 07, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 ;
- CER 17 09 04, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*.

di cui all'art. 184 comma 3, lettera a), e), f) del Decreto legislativo 152/2006, effettuate per piccoli interventi di sfalci e potature su aree pubbliche e private nel territorio comunale. Sarà cura del Gestore del Centro di raccolta definire i limiti quantitativi di conferimento compatibilmente alle disponibilità messa a disposizione dei relativi centri di raccolta. Rientrano nel seguente elenco:

- CER 20 02 01, rifiuti vegetali costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali.

I sopracitati rifiuti speciali assimilati agli urbani non possono in nessun caso essere depositati nei contenitori stradali ma devono essere conferiti, a cura del produttore, esclusivamente presso i centri di raccolta indicati dal Gestore come idonee, in ragione dei requisiti strutturali.

Al fine degli accertamenti, per assicurare che tale condizione sia rispettata, il Gestore stabilisce la necessaria documentazione e le modalità per il conferimento, specificandole nel Regolamento Generale di Conduzione per la gestione dei centri di raccolta.

Art. 31 Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei Centri di Raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti durante il conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso i Centri di Raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi nel centro di raccolta.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

Art. 32 Obblighi dell'utente del Centro di Raccolta

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei Centri di Raccolta o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti dei Centri di Raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei Centri di Raccolta.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. È vietato agli utenti permanere nei Centri di Raccolta oltre il tempo utile e necessario ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.
6. È vietato agli utenti prelevare rifiuti dai Centri di Raccolta.
7. L'utente è tenuto a consultare le informazioni di sicurezza e le istruzioni d'uso dei Centri di Raccolta esposte all'ingresso degli stessi.
8. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 33 Divieti e obblighi generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 34 Divieti e obblighi specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori così come definiti nel presente Regolamento.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in contenitori appositi definiti dall'Amministrazione Comunale e forniti dal Gestore, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione visibile e facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è obbligatorio il deposito di contenitori appositi, secondo gli orari stabiliti dal presente regolamento, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso dell'accesso o della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
5. E' in ogni caso vietato introdurre nei contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
 - a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione;
 - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 35 Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso al compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate al compostaggio domestico possono richiedere al Comune o al Gestore del servizio appositi contenitori.

Art. 36 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a. Le utenze non domestiche;
 - b. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio o dal Comune;
 - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

Art. 37 Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente è tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.

3. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 38 Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all'art. 7, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e quelle private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.

2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:

a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi e piste ciclabili, classificati come comunali;

b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;

c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);

d. le aree dei cimiteri;

e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;

f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali; g. le rive dei corsi d'acqua;

h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 39 Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, o il Comune direttamente, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.

2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:

a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;

b. lavaggio stradale;



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- c. pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie;
- d. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
- e. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;

Art. 40 Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.
2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato nel Contratto di servizio o dal Comune direttamente.

Art. 41 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli in sosta.

Art. 42 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 43 Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 44 Rifiuti inerti

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.
2. Per piccole quantità derivanti da piccoli lavori di manutenzione privata possono essere conferiti nel Centro di Raccolta comunale o nei Centri di Raccolta consortili secondo quanto previsto nel Regolamento dei singoli Centri.

Art. 45 Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 46 Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e liberata, ad opera dei singoli concessionari, entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali stabiliti da apposito regolamento dell'ufficio Commercio del Comune o da disposizione degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.

3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, che possono essere effettuate solo dopo che tutti i concessionari hanno lasciato libera l'area del mercato, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e dei divieti di accesso all'area del mercato appositamente indicati con ordinanze comunali.

4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 47 Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso (non inferiore a 7 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani che il Gestore del servizio preventivamente procurerà e svuoterà il giorno di raccolta.

3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.

4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non previsto nel Contratto del servizio.

Art. 48 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
4. Gli oneri straordinari connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 49 Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Comune e del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Contratto del servizio.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Comune o del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

Art. 50 Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 51 Soggetti

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 e della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, i Comuni, in accordo con l'Agenda e sentito il parere del Gestore per quanto di competenza, possono stipulare apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciali, per l'erogazione di attività, anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compatibili con la natura e le finalità del volontariato. Tali attività non devono in ogni caso determinare condizioni di conflittualità col servizio pubblico erogato dal Gestore.
2. La convenzione di cui al comma precedente può essere stipulata anche dal Gestore previa approvazione da parte del Comune o dei Comuni competenti per il territorio ove sono svolte le attività.
3. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005 le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
 - b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
 - c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
 - d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
4. Il committente e l'organizzazione di volontariato, dovranno preventivamente definire la possibilità di quest'ultima di ricorrere alla prestazioni di soggetti terzi per effettuare l'attività oggetto della convenzione. Il nulla osta dovrà essere esplicitato nella convenzione.
5. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, il Comune, anche tramite le proprie società patrimoniali, e/o il Gestore possono concedere alle organizzazioni di volontariato l'uso a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature impiegati nello svolgimento dell'attività, alle seguenti condizioni:
 - a) Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
 - b) il legale rappresentante dell'organizzazione s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.La concessione dei beni è in ogni caso subordinata al rispetto da parte dei volontari delle norme e dei regolamenti per l'utilizzo degli stessi.
6. Il committente provvede a rimborsare gli oneri derivanti dalla convenzione sostenuti dalla organizzazione di volontariato.
7. Il Comune e il Gestore, relativamente agli atti di propria competenza, entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Agenda il rendiconto, inclusivo dei costi sostenuti, delle attività disciplinate dal presente articolo svolte nell'anno solare precedente.

TITOLO 9: - SANZIONI, PENALITÀ E DISPOSIZIONI FINALI



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 52 – Sanzioni per gli utenti

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, eccetto quanto disciplinato dal comma 2 e fatte salve quelle di carattere penale e quelle sanzionate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque) a euro 900 (novecento), determinata in rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi *dell'art. 11 della Legge 689/81*.
2. Alle violazioni si applicano le sanzioni (in euro) dell'Allegato A.

Art. 53 Organi di vigilanza e controllo

1. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative e l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (*Legge n. 689/81, Legge n. 241/90 e s.m.i. L.R. n. 6/2004 e L.R. 16/2015*) e da quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente.
2. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della *L.R. n. 23/89*, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma *dell'art.57 del C.P.P.*
3. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Agenti Accertatori con decreto del Sindaco secondo quanto previsto dal "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147", approvato da Atersir con delibera CAMB/2018/34 del 19/04/2018.
Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati secondo la vigente normativa.
4. Ai sensi *dell'art. 262 comma 1 del D.lgs. 152/2006* l'accertamento degli illeciti amministrativi e la relativa irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste *dalla parte quarta del Decreto* sono di competenza della Provincia, ad eccezione delle sanzioni previste *dall'art. 261 comma 3 del Decreto*, in relazione alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi stabilito *dall'art. 226 comma 1 del Decreto*, per la quale è competente il Comune.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono devoluti al Comune territorialmente competente. Il Comune destina i proventi alla promozione e all'esercizio di azioni in materia di salvaguardia e controllo ambientale sul territorio.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni *della parte quarta del D.lgs. 152/2006* sono devoluti come disposto *dall' art. 263 del Decreto*.

ART. 54 – Penalità per il Gestore

1. La Convenzione stabilisce le penalità applicate da Atersir al Gestore per le inadempienze riguardanti l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 55 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Per la compiuta attuazione del presente regolamento e per un periodo non superiore ai due anni dalla sua entrata in vigore, la Convenzione può stabilire modalità e tempi necessari per le eventuali disposizioni che richiedano una graduale applicazione in relazione alle attuali specificità gestionali e a quanto previsto dai precedenti regolamenti comunali.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento approvato con delibera CC n. 18/1998 ed inoltre non è più applicabile ogni norma comunale con esso contrastante.
5. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dal precedente regolamento.

ALLEGATI

A Elenco Sanzioni Amministrative Utenti

B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – ELENCO CER



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ALLEGATO A "Elenco Sanzioni Amministrative Utenti"

| n. | VIOLAZIONE | SANZIONE | | |
|-----|--|----------|----------|----------------------------|
| | | MIN | MAX | PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA |
| 1. | Conferimento nei contenitori (...) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore (...) | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |
| 2. | Al fine di rendere fruibili, a tutte le utenze interessate, i contenitori di grande volumetria (es: rifiuti vegetali), l'utente dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione comunale in merito ai limiti di rifiuto conferibile | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |
| 3. | Nei casi di cui al punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi | € 250,00 | € 900,00 | € 300,00 |
| 4. | Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate | € 250,00 | € 900,00 | € 300,00 |
| 5. | Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |
| 6. | Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico | € 26,00 | € 156,00 | € 52,00 |
| 7. | Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro | € 26,00 | € 156,00 | € 52,00 |
| 8. | Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura | € 26,00 | € 156,00 | € 52,00 |
| 9. | Spostamento, ribaltamento e danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni) | € 150,00 | € 900,00 | € 300,00 |
| 10. | E' punita l'asportazione di codici identificativi e/o trasponder dei sacchetti e/o contenitori forniti dall'Amministrazione comunale e/o dal Gestore per effettuare la raccolta dei rifiuti | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

| | | | | |
|------|--|----------|----------|----------|
| 11. | Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |
| 12. | Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni (incluso l'uso di contenitori e sacchetti non forniti dal comune o dal gestore) | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |
| 13. | E' fatto obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento del gestore (in particolare entro la giornata in cui avviene il ritiro programmato) | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |
| 14. | Esposizione di rifiuti in orario non consentito: | | | |
| 14.1 | Rifiuti urbani non ingombranti | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |
| 14.2 | Rifiuti urbani ingombranti | € 83,00 | € 500,00 | € 166,00 |
| 14.3 | Rifiuti urbani pericolosi | € 250,00 | € 900,00 | € 300,00 |
| 15. | Abbandono di rifiuti urbani (ed assimilati agli urbani) non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico | € 150,00 | € 600,00 | € 200,00 |
| 16. | Abbandono di rifiuti urbani (ed assimilati agli urbani) ingombranti non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico | € 250,00 | € 900,00 | € 300,00 |
| 17. | Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico | € 250,00 | € 900,00 | € 300,00 |
| 18. | Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |
| 19. | Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali | € 150,00 | € 600,00 | € 200,00 |
| 20. | Mancata pulizia da parte dell'utente dei punti di raccolta previsti per la raccolta domiciliare. Oltre la sanzione è previsto l'obbligo di ripristino della situazione precedente | € 26,00 | € 156,00 | € 52,00 |
| 21. | Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche | € 150,00 | € 600,00 | € 200,00 |
| 22. | Mancata pulizia, da parte degli esercenti, aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività | € 150,00 | € 600,00 | € 200,00 |
| 23. | Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti | € 150,00 | € 600,00 | € 200,00 |
| 24. | Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati | € 150,00 | € 600,00 | € 200,00 |
| 25. | Malagestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati | € 83,00 | € 500,00 | € 166,00 |



REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

| | | | | |
|-----|---|---------|----------|----------|
| 26. | Conferimento non corretto di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso S.E.A./Centri comunali di raccolta) | € 83,00 | € 500,00 | € 166,00 |
| 27. | Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio | € 52,00 | € 312,00 | € 104,00 |
| 28. | Per le tipologie di violazioni riferite alla raccolta domiciliare per contenitori in uso ad un'utenza condominiale, le sanzioni relative saranno a carico dell'intero condominio; nel caso, invece, le violazioni siano riferite a contenitori singoli, le sanzioni relative saranno a carico dell'assegnatario | € 83,00 | € 500,00 | € 166,00 |
| 29. | Per comportamenti sanzionati nei regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente prospetto | € 26,00 | € 156,00 | € 52,00 |

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/955/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/904/CE del Consiglio ⁽²⁾, sostituita dalla decisione 2000/532/CE della Commissione ⁽³⁾, ha istituito a livello dell'Unione un elenco di rifiuti pericolosi (di seguito «elenco di rifiuti»).
- (2) La direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 e H 14 avvenga sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) A decorrere dal 1° giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
- (4) Le prescrizioni della decisione 2000/532/CE per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo da H 3 a H 8, H 10 e H 11 devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, se del caso. Queste prescrizioni sono state incluse nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE.
- (5) L'allegato della decisione 2000/532/CE che stabilisce l'elenco dei rifiuti deve essere modificato al fine di allinearli alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Quando l'attribuzione di caratteristiche di pericolo avviene a seguito dell'esecuzione di una prova, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ⁽⁷⁾ o ad altri metodi di prova e linee direttrici riconosciuti a livello internazionale.

⁽¹⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 90/904/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14).

⁽³⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

- (6) Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono definite dettagliatamente nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati pericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H 10 e H 11, che erano riprese all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE, sono diventate superflue.
- (7) Le prescrizioni di cui all'articolo 3 della decisione 2000/532/CE sono integrate nell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE e sono dunque diventate superflue.
- (8) Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/532/CE è così modificata:

- 1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi,
- 2) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

ELENCO DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio ⁽¹⁾;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

- L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.
- Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

⁽¹⁾ Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).

- I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ devono essere classificati come pericolosi.
 - I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).
 - Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:
 - 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
 - 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.
 - Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.
- Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

ELENCO DEI RIFIUTI

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

INDICE

Capitoli dell'elenco

| | |
|----|--|
| 01 | Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali |
| 02 | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti |
| 03 | Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone |
| 04 | Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile |
| 05 | Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone |
| 06 | Rifiuti dei processi chimici inorganici |

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GUL 158 del 30.4.2004, pag. 7).

| | |
|-----------|--|
| 07 | Rifiuti dei processi chimici organici |
| 08 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa |
| 09 | Rifiuti dell'industria fotografica |
| 10 | Rifiuti provenienti da processi termici |
| 11 | Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa |
| 12 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica |
| 13 | Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12) |
| 14 | Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) |
| 15 | Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti |
| 16 | Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco |
| 17 | Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) |
| 18 | Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie) |
| 19 | Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale |
| 20 | Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata |
| 01 | RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI |
| 01 01 | rifiuti da estrazione di minerali |
| 01 01 01 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
| 01 01 02 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
| 01 03 | rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
| 01 03 04* | sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso |
| 01 03 05* | altri sterili contenenti sostanze pericolose |
| 01 03 06 | sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 |
| 01 03 07* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |

| | |
|-----------|---|
| 01 03 08 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
| 01 03 09 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 |
| 01 03 10* | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
| 01 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 01 04 | rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
| 01 04 07* | rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
| 01 04 08 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
| 01 04 09 | scarti di sabbia e argilla |
| 01 04 10 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
| 01 04 11 | rifiuti della lavorazione di potassa e salemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
| 01 04 12 | sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 |
| 01 04 13 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
| 01 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 01 05 | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione |
| 01 05 04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
| 01 05 05* | fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio |
| 01 05 06* | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose |
| 01 05 07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
| 01 05 08 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
| 01 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI |
| 02 01 | rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca |
| 02 01 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| 02 01 02 | scarti di tessuti animali |

| | |
|-----------|---|
| 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali |
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 02 01 06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
| 02 01 07 | rifiuti derivanti dalla silvicoltura |
| 02 01 08* | rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
| 02 01 09 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 |
| 02 01 10 | rifiuti metallici |
| 02 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
| 02 02 | rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
| 02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| 02 02 02 | scarti di tessuti animali |
| 02 02 03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 02 04 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| 02 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 03 | rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa |
| 02 03 01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione |
| 02 03 02 | rifiuti legati all'impiego di conservanti |
| 02 03 03 | rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 03 05 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| 02 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 04 | rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero |
| 02 04 01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
| 02 04 02 | carbonato di calcio fuori specifica |
| 02 04 03 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| 02 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|-----------|--|
| 02 05 | rifiuti dell'industria lattiero-casearia |
| 02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 05 02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| 02 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 06 | rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione |
| 02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 06 02 | rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti |
| 02 06 03 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| 02 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 07 | rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
| 02 07 01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
| 02 07 02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
| 02 07 03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 07 05 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| 02 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 03 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE |
| 03 01 | rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili |
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero |
| 03 01 04* | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose |
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
| 03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 03 02 | rifiuti dei trattamenti conservativi del legno |
| 03 02 01* | preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati |
| 03 02 02* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati |
| 03 02 03* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici |

| | |
|-----------|---|
| 03 02 04* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici |
| 03 02 05* | altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose |
| 03 02 99 | prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati |
| 03 03 | rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone |
| 03 03 01 | scarti di corteccia e legno |
| 03 03 02 | fanghi di recupero dei bagni di macerazione (<i>green liquor</i>) |
| 03 03 05 | fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta |
| 03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
| 03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
| 03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
| 03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
| 03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
| 03 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 04 | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL'INDUSTRIA TESSILE |
| 04 01 | rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce |
| 04 01 01 | carniccio e frammenti di calce |
| 04 01 02 | rifiuti di calcinazione |
| 04 01 03* | bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida |
| 04 01 04 | liquido di concia contenente cromo |
| 04 01 05 | liquido di concia non contenente cromo |
| 04 01 06 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo |
| 04 01 07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
| 04 01 08 | rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo |
| 04 01 09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura |
| 04 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|-----------|---|
| 04 02 | rifiuti dell'industria tessile |
| 04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 10 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera) |
| 04 02 14* | rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici |
| 04 02 15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 |
| 04 02 16* | tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose |
| 04 02 17 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 |
| 04 02 19* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 04 02 20 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 |
| 04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze |
| 04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate |
| 04 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 05 | RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE |
| 05 01 | rifiuti della raffinazione del petrolio |
| 05 01 02* | fanghi da processi di dissalazione |
| 05 01 03* | morchie da fondi di serbatoi |
| 05 01 04* | fanghi di alchili acidi |
| 05 01 05* | perdite di olio |
| 05 01 06* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature |
| 05 01 07* | catrami acidi |
| 05 01 08* | altri catrami |
| 05 01 09* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 05 01 10 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 |
| 05 01 11* | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi |
| 05 01 12* | acidi contenenti oli |

| | |
|-----------|---|
| 05 01 13 | fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie |
| 05 01 14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
| 05 01 15* | filtri di argilla esauriti |
| 05 01 16 | rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio |
| 05 01 17 | Bitume |
| 05 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
| 05 06 | rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone |
| 05 06 01* | catrami acidi |
| 05 06 03* | altri catrami |
| 05 06 04 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
| 05 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 05 07 | rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale |
| 05 07 01* | rifiuti contenenti mercurio |
| 05 07 02 | rifiuti contenenti zolfo |
| 05 07 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
| 06 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI |
| 06 01 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi |
| 06 01 01* | acido solforico e acido solforoso |
| 06 01 02* | acido cloridrico |
| 06 01 03* | acido fluoridrico |
| 06 01 04* | acido fosforico e fosforoso |
| 06 01 05* | acido nitrico e acido nitroso |
| 06 01 06* | altri acidi |
| 06 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
| 06 02 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi |
| 06 02 01* | idrossido di calcio |
| 06 02 03* | idrossido di ammonio |
| 06 02 04* | idrossido di sodio e di potassio |

| | |
|-----------|---|
| 06 02 05* | altre basi |
| 06 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 06 03 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici |
| 06 03 11* | sali e loro soluzioni, contenenti cianuri |
| 06 03 13* | sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti |
| 06 03 14 | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 |
| 06 03 15* | ossidi metallici contenenti metalli pesanti |
| 06 03 16 | ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 |
| 06 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 06 04 | rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 |
| 06 04 03* | rifiuti contenenti arsenico |
| 06 04 04* | rifiuti contenenti mercurio |
| 06 04 05* | rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
| 06 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 06 05 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
| 06 05 02* | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 06 05 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 |
| 06 06 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione |
| 06 06 02* | rifiuti contenenti solfuri pericolosi |
| 06 06 03 | rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 |
| 06 06 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
| 06 07 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni |
| 06 07 01* | rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto |
| 06 07 02* | carbone attivato dalla produzione di cloro |
| 06 07 03* | fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio |

| | |
|-----------|---|
| 06 07 04* | soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto |
| 06 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 06 08 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati |
| 06 08 02* | rifiuti contenenti clorosilani pericolosi |
| 06 08 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
| 06 09 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo |
| 06 09 02 | scorie contenenti fosforo |
| 06 09 03* | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose |
| 06 09 04 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 |
| 06 09 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
| 06 10 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti |
| 06 10 02* | rifiuti contenenti sostanze pericolose |
| 06 10 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
| 06 11 | rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti |
| 06 11 01 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio |
| 06 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 06 13 | rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti |
| 06 13 01* | prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici |
| 06 13 02* | carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) |
| 06 13 03 | nerofumo |
| 06 13 04* | rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto |
| 06 13 05* | Fuliggine |
| 06 13 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 07 | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI |
| 07 01 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base |
| 07 01 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |

| | |
|-----------|--|
| 07 01 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 01 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 01 07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
| 07 01 08* | altri fondi e residui di reazione |
| 07 01 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
| 07 01 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
| 07 01 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 07 01 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 |
| 07 01 99 | rifiuti non altrimenti specificati |
| 07 02 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali |
| 07 02 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
| 07 02 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 02 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 02 07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
| 07 02 08* | altri fondi e residui di reazione |
| 07 02 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
| 07 02 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
| 07 02 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 07 02 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 |
| 07 02 13 | rifiuti plastici |
| 07 02 14* | rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose |
| 07 02 15 | rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 |
| 07 02 16* | rifiuti contenenti silicani pericolosi |
| 07 02 17 | rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 |
| 07 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|-----------|--|
| 07 03 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) |
| 07 03 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
| 07 03 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 03 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 03 07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
| 07 03 08* | altri fondi e residui di reazione |
| 07 03 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati |
| 07 03 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
| 07 03 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 07 03 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 |
| 07 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 07 04 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici |
| 07 04 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
| 07 04 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 04 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 04 07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
| 07 04 08* | altri fondi e residui di reazione |
| 07 04 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
| 07 04 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
| 07 04 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 07 04 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 |
| 07 04 13* | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose |
| 07 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 07 05 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici |
| 07 05 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |

| | |
|-----------|---|
| 07 05 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 05 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 05 07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
| 07 05 08* | altri fondi e residui di reazione |
| 07 05 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
| 07 05 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
| 07 05 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 07 05 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 |
| 07 05 13* | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose |
| 07 05 14 | rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 |
| 07 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 07 06 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici |
| 07 06 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
| 07 06 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 06 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 06 07* | fondi e residui di reazione, alogenati |
| 07 06 08* | altri fondi e residui di reazione |
| 07 06 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
| 07 06 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
| 07 06 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose |
| 07 06 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 |
| 07 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 07 07 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti |
| 07 07 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
| 07 07 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
| 07 07 04* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri |

| | |
|-----------|---|
| 07 07 07* | residui di distillazione e residui di reazione, alogenati |
| 07 07 08* | altri residui di distillazione e residui di reazione |
| 07 07 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
| 07 07 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
| 07 07 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 07 07 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 |
| 07 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 08 | RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA |
| 08 01 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici |
| 08 01 11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 |
| 08 01 13* | fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 01 14 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 |
| 08 01 15* | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 01 16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 |
| 08 01 17* | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 01 18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 |
| 08 01 19* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 01 20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 |
| 08 01 21* | residui di pittura o di sverniciatori |
| 08 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 08 02 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) |
| 08 02 01 | polveri di scarti di rivestimenti |
| 08 02 02 | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici |
| 08 02 03 | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici |
| 08 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|-----------|---|
| 08 03 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa |
| 08 03 07 | fanghi acquosi contenenti inchiostro |
| 08 03 08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro |
| 08 03 12* | scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose |
| 08 03 13 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 |
| 08 03 14* | fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose |
| 08 03 15 | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 |
| 08 03 16* | residui di soluzioni per incisione |
| 08 03 17* | toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose |
| 08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
| 08 03 19* | oli disperdenti |
| 08 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 08 04 | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti) |
| 08 04 09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 04 10 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 |
| 08 04 11* | fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 04 12 | fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 |
| 08 04 13* | fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 04 14 | fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 |
| 08 04 15* | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08 04 16 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 |
| 08 04 17* | olio di resina |
| 08 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 08 05 | rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 |
| 08 05 01* | isocianati di scarto |

| | |
|-----------|---|
| 09 | RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
| 09 01 | rifiuti dell'industria fotografica |
| 09 01 01* | soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa |
| 09 01 02* | soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa |
| 09 01 03* | soluzioni di sviluppo a base di solventi |
| 09 01 04* | soluzioni di fissaggio |
| 09 01 05* | soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore |
| 09 01 06* | rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici |
| 09 01 07 | pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
| 09 01 08 | pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
| 09 01 10 | macchine fotografiche monouso senza batterie |
| 09 01 11* | macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 |
| 09 01 12 | macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 |
| 09 01 13* | rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 |
| 09 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 | RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI |
| 10 01 | rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19) |
| 10 01 01 | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) |
| 10 01 02 | ceneri leggere di carbone |
| 10 01 03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato |
| 10 01 04* | ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia |
| 10 01 05 | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
| 10 01 07 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
| 10 01 09* | acido solforico |
| 10 01 13* | ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile |
| 10 01 14* | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |

| | |
|-----------|---|
| 10 01 15 | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04 |
| 10 01 16* | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
| 10 01 17 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 |
| 10 01 18* | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 01 19 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 |
| 10 01 20* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 10 01 21 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 |
| 10 01 22* | fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose |
| 10 01 23 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 |
| 10 01 24 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
| 10 01 25 | rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone |
| 10 01 26 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
| 10 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 02 | rifiuti dell'industria siderurgica |
| 10 02 01 | rifiuti del trattamento delle scorie |
| 10 02 02 | scorie non trattate |
| 10 02 07* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 02 08 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 |
| 10 02 10 | scaglie di laminazione |
| 10 02 11* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| 10 02 12 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 |
| 10 02 13* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 02 14 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 |
| 10 02 15 | altri fanghi e residui di filtrazione |
| 10 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|-----------|---|
| 10 03 | rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio |
| 10 03 02 | frammenti di anodi |
| 10 03 04* | scorie della produzione primaria |
| 10 03 05 | rifiuti di allumina |
| 10 03 08* | scorie saline della produzione secondaria |
| 10 03 09* | scorie nere della produzione secondaria |
| 10 03 15* | schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
| 10 03 16 | scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 |
| 10 03 17* | rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi |
| 10 03 18 | rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 |
| 10 03 19* | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
| 10 03 20 | polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 |
| 10 03 21* | altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose |
| 10 03 22 | altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21 |
| 10 03 23* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 03 24 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 |
| 10 03 25* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 03 26 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 |
| 10 03 27* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| 10 03 28 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 |
| 10 03 29* | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose |
| 10 03 30 | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 |
| 10 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|-----------|--|
| 10 04 | rifiuti della metallurgia termica del piombo |
| 10 04 01* | scorie della produzione primaria e secondaria |
| 10 04 02* | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
| 10 04 03* | arsenato di calcio |
| 10 04 04* | polveri di gas di combustione |
| 10 04 05* | altre polveri e particolato |
| 10 04 06* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
| 10 04 07* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 10 04 09* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| 10 04 10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09 |
| 10 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 05 | rifiuti della metallurgia termica dello zinco |
| 10 05 01 | scorie della produzione primaria e secondaria |
| 10 05 03* | polveri di gas di combustione |
| 10 05 04 | altre polveri e particolato |
| 10 05 05* | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
| 10 05 06* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 10 05 08* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| 10 05 09 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 |
| 10 05 10* | scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
| 10 05 11 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 |
| 10 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 06 | rifiuti della metallurgia termica del rame |
| 10 06 01 | scorie della produzione primaria e secondaria |
| 10 06 02 | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
| 10 06 03* | polveri di gas di combustione |
| 10 06 04 | altre polveri e particolato |
| 10 06 06* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |

| | |
|-----------|--|
| 10 06 07* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 10 06 09* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| 10 06 10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 |
| 10 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 07 | rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino |
| 10 07 01 | scorie della produzione primaria e secondaria |
| 10 07 02 | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
| 10 07 03 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
| 10 07 04 | altre polveri e particolato |
| 10 07 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 10 07 07* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| 10 07 08 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 |
| 10 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 08 | rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi |
| 10 08 04 | particolato e polveri |
| 10 08 08* | scorie saline della produzione primaria e secondaria |
| 10 08 09 | altre scorie |
| 10 08 10* | scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
| 10 08 11 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 |
| 10 08 12* | rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi |
| 10 08 13 | rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 |
| 10 08 14 | frammenti di anodi |
| 10 08 15* | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
| 10 08 16 | polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 |
| 10 08 17* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 08 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 |

| | |
|-----------|---|
| 10 08 19* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli |
| 10 08 20 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 |
| 10 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 09 | rifiuti della fusione di materiali ferrosi |
| 10 09 03 | scorie di fusione |
| 10 09 05* | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose |
| 10 09 06 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 |
| 10 09 07* | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
| 10 09 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 |
| 10 09 09* | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
| 10 09 10 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 |
| 10 09 11* | altri particolati contenenti sostanze pericolose |
| 10 09 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 |
| 10 09 13* | scarti di leganti contenenti sostanze pericolose |
| 10 09 14 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 |
| 10 09 15* | scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
| 10 09 16 | scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 |
| 10 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 10 | rifiuti della fusione di materiali non ferrosi |
| 10 10 03 | scorie di fusione |
| 10 10 05* | forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose |
| 10 10 06 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 |
| 10 10 07* | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
| 10 10 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 |

| | |
|-----------|--|
| 10 10 09* | polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
| 10 10 10 | polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 |
| 10 10 11* | altri particolati contenenti sostanze pericolose |
| 10 10 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 |
| 10 10 13* | scarti di leganti contenenti sostanze pericolose |
| 10 10 14 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 |
| 10 10 15* | scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
| 10 10 16 | scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 |
| 10 10 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 11 | rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro |
| 10 11 03 | scarti di materiali in fibra a base di vetro |
| 10 11 05 | particolato e polveri |
| 10 11 09* | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose |
| 10 11 10 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09 |
| 10 11 11* | rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) |
| 10 11 12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
| 10 11 13* | fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose |
| 10 11 14 | fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 |
| 10 11 15* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 11 16 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 |
| 10 11 17* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 11 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 |
| 10 11 19* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 10 11 20 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 |

| | |
|-----------|---|
| 10 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 12 | rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione |
| 10 12 01 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico |
| 10 12 03 | polveri e particolato |
| 10 12 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 10 12 06 | stampi di scarto |
| 10 12 08 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
| 10 12 09* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 12 10 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 |
| 10 12 11* | rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti |
| 10 12 12 | rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 |
| 10 12 13 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 10 12 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 13 | rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali |
| 10 13 01 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico |
| 10 13 04 | rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce |
| 10 13 06 | particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) |
| 10 13 07 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 10 13 09* | rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto |
| 10 13 10 | rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 |
| 10 13 11 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
| 10 13 12* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
| 10 13 13 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 |
| 10 13 14 | rifiuti e fanghi di cemento |
| 10 13 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 10 14 | rifiuti prodotti dai forni crematori |
| 10 14 01* | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio |

| | |
|-----------|--|
| 11 | RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA |
| 11 01 | rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) |
| 11 01 05* | acidi di decappaggio |
| 11 01 06* | acidi non specificati altrimenti |
| 11 01 07* | basi di decappaggio |
| 11 01 08* | fanghi di fosfatazione |
| 11 01 09* | fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose |
| 11 01 10 | fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 |
| 11 01 11* | soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose |
| 11 01 12 | soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 |
| 11 01 13* | rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose |
| 11 01 14 | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 |
| 11 01 15* | eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose |
| 11 01 16* | resine a scambio ionico saturate o esaurite |
| 11 01 98* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
| 11 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 11 02 | rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi |
| 11 02 02* | rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) |
| 11 02 03 | rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi |
| 11 02 05* | rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose |
| 11 02 06 | rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 |
| 11 02 07* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
| 11 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|-----------|---|
| 11 03 | rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento |
| 11 03 01* | rifiuti contenenti cianuro |
| 11 03 02* | altri rifiuti |
| 11 05 | rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo |
| 11 05 01 | zinco solido |
| 11 05 02 | ceneri di zinco |
| 11 05 03* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
| 11 05 04* | fondente esaurito |
| 11 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 12 | RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA |
| 12 01 | rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di metalli ferrosi |
| 12 01 02 | polveri e particolato di metalli ferrosi |
| 12 01 03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi |
| 12 01 04 | polveri e particolato di metalli non ferrosi |
| 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici |
| 12 01 06* | oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) |
| 12 01 07* | oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) |
| 12 01 08* | emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni |
| 12 01 09* | emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni |
| 12 01 10* | oli sintetici per macchinari |
| 12 01 12* | cere e grassi esauriti |
| 12 01 13 | rifiuti di saldatura |
| 12 01 14* | fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose |
| 12 01 15 | fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 |
| 12 01 16* | residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose |
| 12 01 17 | residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 |

| | |
|-----------|--|
| 12 01 18* | fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli |
| 12 01 19* | oli per macchinari, facilmente biodegradabili |
| 12 01 20* | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose |
| 12 01 21 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 |
| 12 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 12 03 | rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11) |
| 12 03 01* | soluzioni acquose di lavaggio |
| 12 03 02* | rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore |
| 13 | OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) |
| 13 01 | scarti di oli per circuiti idraulici |
| 13 01 01* | oli per circuiti idraulici contenenti PCB |
| 13 01 04* | emulsioni clorurate |
| 13 01 05* | emulsioni non clorurate |
| 13 01 09* | oli minerali per circuiti idraulici, clorurati |
| 13 01 10* | oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
| 13 01 11* | oli sintetici per circuiti idraulici |
| 13 01 12* | oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
| 13 01 13* | altri oli per circuiti idraulici |
| 13 02 | scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti |
| 13 02 04* | oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati |
| 13 02 05* | oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
| 13 02 06* | oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione |
| 13 02 07* | oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili |
| 13 02 08* | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione |
| 13 03 | oli isolanti e oli termovettori di scarto |
| 13 03 01* | oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB |
| 13 03 06* | oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 |

| | |
|-----------|--|
| 13 03 07* | oli isolanti e termovetтори minerali non clorurati |
| 13 03 08* | oli sintetici isolanti e oli termovetтори |
| 13 03 09* | oli isolanti e oli termovetтори, facilmente biodegradabili |
| 13 03 10* | altri oli isolanti e oli termovetтори |
| 13 04 | oli di sentina |
| 13 04 01* | oli di sentina da navigazione interna |
| 13 04 02* | oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli |
| 13 04 03* | oli di sentina da un altro tipo di navigazione |
| 13 05 | prodotti di separazione olio/acqua |
| 13 05 01* | rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua |
| 13 05 02* | fanghi di prodotti di separazione olio/acqua |
| 13 05 03* | fanghi da collettori |
| 13 05 06* | oli prodotti da separatori olio/acqua |
| 13 05 07* | acque oleose prodotte da separatori olio/acqua |
| 13 05 08* | miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua |
| 13 07 | residui di combustibili liquidi |
| 13 07 01* | olio combustibile e carburante diesel |
| 13 07 02* | Benzina |
| 13 07 03* | altri carburanti (comprese le miscele) |
| 13 08 | rifiuti di oli non specificati altrimenti |
| 13 08 01* | fanghi e emulsioni da processi di dissalazione |
| 13 08 02* | altre emulsioni |
| 13 08 99* | rifiuti non specificati altrimenti |
| 14 | SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08) |
| 14 06 | rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol |
| 14 06 01* | clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 14 06 02* | altri solventi e miscele di solventi alogenati |

| | |
|-----------|--|
| 14 06 03* | altri solventi e miscele di solventi |
| 14 06 04* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati |
| 14 06 05* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi |
| 15 | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
| 15 01 | imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) |
| 15 01 01 | imballaggi di carta e cartone |
| 15 01 02 | imballaggi di plastica |
| 15 01 03 | imballaggi in legno |
| 15 01 04 | imballaggi metallici |
| 15 01 05 | imballaggi compositi |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti |
| 15 01 07 | imballaggi di vetro |
| 15 01 09 | imballaggi in materia tessile |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
| 15 01 11* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti |
| 15 02 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi |
| 15 02 02* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
| 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
| 16 | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO |
| 16 01 | veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) |
| 16 01 03 | pneumatici fuori uso |
| 16 01 04* | veicoli fuori uso |
| 16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
| 16 01 07* | filtri dell'olio |
| 16 01 08* | componenti contenenti mercurio |

| | |
|-----------|--|
| 16 01 09* | componenti contenenti PCB |
| 16 01 10* | componenti esplosivi (ad esempio «air bag») |
| 16 01 11* | pastiglie per freni, contenenti amianto |
| 16 01 12 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
| 16 01 13* | liquidi per freni |
| 16 01 14* | liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
| 16 01 15 | liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 |
| 16 01 16 | serbatoi per gas liquefatto |
| 16 01 17 | metalli ferrosi |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi |
| 16 01 19 | Plastica |
| 16 01 20 | Vetro |
| 16 01 21* | componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti |
| 16 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 16 02 | rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche |
| 16 02 09* | trasformatori e condensatori contenenti PCB |
| 16 02 10* | apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 |
| 16 02 11* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 16 02 12* | apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere |
| 16 02 13* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ⁽¹⁾ diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
| 16 02 15* | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
| 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 |
| 16 03 | prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati |
| 16 03 03* | rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose |

| | |
|-----------|--|
| 16 03 04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 |
| 16 03 05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose |
| 16 03 06 | rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 |
| 16 03 07* | mercurio metallico |
| 16 04 | esplosivi di scarto |
| 16 04 01* | munizioni di scarto |
| 16 04 02* | fuochi artificiali di scarto |
| 16 04 03* | altri esplosivi di scarto |
| 16 05 | gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto |
| 16 05 04* | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose |
| 16 05 05 | gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 |
| 16 05 06* | sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio |
| 16 05 07* | sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose |
| 16 05 08* | sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose |
| 16 05 09 | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 |
| 16 06 | batterie ed accumulatori |
| 16 06 01* | batterie al piombo |
| 16 06 02* | batterie al nichel-cadmio |
| 16 06 03* | batterie contenenti mercurio |
| 16 06 04 | batterie alcaline (tranne 16 06 03) |
| 16 06 05 | altre batterie e accumulatori |
| 16 06 06* | elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata |
| 16 07 | rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13) |
| 16 07 08* | rifiuti contenenti oli |
| 16 07 09* | rifiuti contenenti altre sostanze pericolose |
| 16 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti |

| | |
|-----------|--|
| 16 08 | catalizzatori esauriti |
| 16 08 01 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) |
| 16 08 02* | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi |
| 16 08 03 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
| 16 08 04 | catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) |
| 16 08 05* | catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico |
| 16 08 06* | liquidi esauriti usati come catalizzatori |
| 16 08 07* | catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose |
| 16 09 | sostanze ossidanti |
| 16 09 01* | permanganati, ad esempio permanganato di potassio |
| 16 09 02* | cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio |
| 16 09 03* | perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno |
| 16 09 04* | sostanze ossidanti non specificate altrimenti |
| 16 10 | rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito |
| 16 10 01* | rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose |
| 16 10 02 | rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 |
| 16 10 03* | concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose |
| 16 10 04 | concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 |
| 16 11 | rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari |
| 16 11 01* | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose |
| 16 11 02 | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 |
| 16 11 03* | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose |
| 16 11 04 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 |
| 16 11 05* | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose |
| 16 11 06 | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 |

| | |
|-----------|--|
| 17 | RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) |
| 17 01 | cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |
| 17 01 01 | Cemento |
| 17 01 02 | Mattoni |
| 17 01 03 | mattonelle e ceramiche |
| 17 01 06* | miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose |
| 17 01 07 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 |
| 17 02 | legno, vetro e plastica |
| 17 02 01 | Legno |
| 17 02 02 | Vetro |
| 17 02 03 | Plastica |
| 17 02 04* | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati |
| 17 03 | miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame |
| 17 03 01* | miscele bituminose contenenti catrame di carbone |
| 17 03 02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
| 17 03 03* | catrame di carbone e prodotti contenenti catrame |
| 17 04 | metalli (incluse le loro leghe) |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone |
| 17 04 02 | Alluminio |
| 17 04 03 | Piombo |
| 17 04 04 | Zinco |
| 17 04 05 | ferro e acciaio |
| 17 04 06 | Stagno |
| 17 04 07 | metalli misti |
| 17 04 09* | rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose |
| 17 04 10* | cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose |
| 17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |

| | |
|-----------|---|
| 17 05 | terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio |
| 17 05 03* | terra e rocce, contenenti sostanze pericolose |
| 17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
| 17 05 05* | materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose |
| 17 05 06 | materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 |
| 17 05 07* | pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose |
| 17 05 08 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 |
| 17 06 | materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto |
| 17 06 01* | materiali isolanti, contenenti amianto |
| 17 06 03* | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose |
| 17 06 04 | materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
| 17 06 05* | materiali da costruzione contenenti amianto |
| 17 08 | materiali da costruzione a base di gesso |
| 17 08 01* | materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose |
| 17 08 02 | materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |
| 17 09 | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione |
| 17 09 01* | rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio |
| 17 09 02* | rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) |
| 17 09 03* | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
| 18 | RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) |
| 18 01 | rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani |
| 18 01 01 | oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) |

| | |
|-----------|---|
| 18 01 02 | parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) |
| 18 01 03* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
| 18 01 04 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
| 18 01 06* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
| 18 01 07 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 |
| 18 01 08* | medicinali citotossici e citostatici |
| 18 01 09 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 |
| 18 01 10* | rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici |
| 18 02 | rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali |
| 18 02 01 | oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) |
| 18 02 02* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
| 18 02 03 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
| 18 02 05* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
| 18 02 06 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 |
| 18 02 07* | medicinali citotossici e citostatici |
| 18 02 08 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 |
| 19 | RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE |
| 19 01 | rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti |
| 19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
| 19 01 05* | residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
| 19 01 06* | rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi |
| 19 01 07* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
| 19 01 10* | carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi |
| 19 01 11* | ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose |
| 19 01 12 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 |

| | |
|-----------|---|
| 19 01 13* | ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose |
| 19 01 14 | ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 |
| 19 01 15* | polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose |
| 19 01 16 | polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 |
| 19 01 17* | rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose |
| 19 01 18 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 |
| 19 01 19 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
| 19 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 19 02 | rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) |
| 19 02 03 | rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi |
| 19 02 04* | Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso |
| 19 02 05* | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose |
| 19 02 06 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 |
| 19 02 07* | oli e concentrati prodotti da processi di separazione |
| 19 02 08* | rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose |
| 19 02 09* | rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose |
| 19 02 10 | rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 |
| 19 02 11* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
| 19 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 19 03 | rifiuti stabilizzati/solidificati |
| 19 03 04* | rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 |
| 19 03 05 | rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 |
| 19 03 06* | rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati |
| 19 03 07 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 |
| 19 03 08* | mercurio parzialmente stabilizzato |
| 19 04 | rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione |
| 19 04 01 | rifiuti vetrificati |

| | |
|-----------|--|
| 19 04 02* | ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi |
| 19 04 03* | fase solida non vetrificata |
| 19 04 04 | rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati |
| 19 05 | rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi |
| 19 05 01 | parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost |
| 19 05 02 | parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost |
| 19 05 03 | compost fuori specifica |
| 19 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 19 06 | rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti |
| 19 06 03 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
| 19 06 04 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
| 19 06 05 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
| 19 06 06 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
| 19 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 19 07 | percolato di discarica |
| 19 07 02* | percolato di discarica, contenente sostanze pericolose |
| 19 07 03 | percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 |
| 19 08 | rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti |
| 19 08 01 | Residui di vagliatura |
| 19 08 02 | rifiuti da dissabbiamento |
| 19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 19 08 06* | resine a scambio ionico saturate o esaurite |
| 19 08 07* | soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni |
| 19 08 08* | rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose |
| 19 08 09 | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili |
| 19 08 10* | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 |

| | |
|-----------|--|
| 19 08 11* | fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose |
| 19 08 12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 |
| 19 08 13* | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali |
| 19 08 14 | fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 |
| 19 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 19 09 | rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale |
| 19 09 01 | rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari |
| 19 09 02 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua |
| 19 09 03 | fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione |
| 19 09 04 | carbone attivo esaurito |
| 19 09 05 | resine a scambio ionico saturate o esaurite |
| 19 09 06 | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico |
| 19 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 19 10 | rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo |
| 19 10 01 | rifiuti di ferro e acciaio |
| 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi |
| 19 10 03* | frazioni leggere di frammentazione (<i>fluff-light</i>) e polveri, contenenti sostanze pericolose |
| 19 10 04 | frazioni leggere di frammentazione (<i>fluff-light</i>) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 |
| 19 10 05* | altre frazioni, contenenti sostanze pericolose |
| 19 10 06 | altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 |
| 19 11 | rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli |
| 19 11 01* | filtri di argilla esauriti |
| 19 11 02* | catrami acidi |
| 19 11 03* | rifiuti liquidi acquosi |
| 19 11 04* | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi |
| 19 11 05* | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose |

| | |
|-----------|--|
| 19 11 06 | fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 |
| 19 11 07* | rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi |
| 19 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 19 12 | rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti |
| 19 12 01 | carta e cartone |
| 19 12 02 | metalli ferrosi |
| 19 12 03 | metalli non ferrosi |
| 19 12 04 | plastica e gomma |
| 19 12 05 | Vetro |
| 19 12 06* | legno, contenente sostanze pericolose |
| 19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
| 19 12 08 | Prodotti tessili |
| 19 12 09 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
| 19 12 10 | rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) |
| 19 12 11* | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose |
| 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
| 19 13 | rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda |
| 19 13 01* | rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose |
| 19 13 02 | rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
| 19 13 03* | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose |
| 19 13 04 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 |
| 19 13 05* | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
| 19 13 06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 |
| 19 13 07* | rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
| 19 13 08 | rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 |

| | |
|-----------|--|
| 20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| 20 01 | frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) |
| 20 01 01 | carta e cartone |
| 20 01 02 | Vetro |
| 20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 01 10 | Abbigliamento |
| 20 01 11 | Prodotti tessili |
| 20 01 13* | Solventi |
| 20 01 14* | Acidi |
| 20 01 15* | Sostanze alcaline |
| 20 01 17* | Prodotti fotochimici |
| 20 01 19* | Pesticidi |
| 20 01 21* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
| 20 01 23* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
| 20 01 25 | oli e grassi commestibili |
| 20 01 26* | oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
| 20 01 27* | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose |
| 20 01 28 | vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
| 20 01 29* | detergenti, contenenti sostanze pericolose |
| 20 01 30 | detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 |
| 20 01 31* | medicinali citotossici e citostatici |
| 20 01 32 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
| 20 01 33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
| 20 01 35* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (!) |

| | |
|-----------|--|
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
| 20 01 37* | legno contenente sostanze pericolose |
| 20 01 38 | legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
| 20 01 39 | Plastica |
| 20 01 40 | Metalli |
| 20 01 41 | rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere |
| 20 01 99 | altre frazioni non specificate altrimenti |
| 20 02 | rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
| 20 02 01 | rifiuti biodegradabili |
| 20 02 02 | terra e roccia |
| 20 02 03 | altri rifiuti non biodegradabili |
| 20 03 | altri rifiuti urbani |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati |
| 20 03 02 | rifiuti dei mercati |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale |
| 20 03 04 | fanghi delle fosse settiche |
| 20 03 06 | rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti |

(¹) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 42 del 23/04/2019

Delibera nr. 41 del 30/04/2019

Deliberazione C.C. ad oggetto:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 23.04.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ugo CASTELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 30/04/2019

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA
PULIZIA DEL TERRITORIO**

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSA PRIMIANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).